



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-17 del 25 gennaio 2011 per l'esercizio della centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Assemini (CA)**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della

*Handwritten signature*



Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

**VISTA** l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-DEC-2011-17 del 25 gennaio 2011, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Enel Produzione S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per la Centrale termoelettrica sita nel Comune di Assemini (CA);

**VISTA** l’istanza presentata con nota prot. n. 897 del 29 maggio 2015 dalla società Enel Produzione S.p.A., contenente il piano di dismissione e messa in sicurezza dei gruppi turbogas della centrale termoelettrica di Assemini (CA) e degli assets direttamente connessi al loro funzionamento;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-2015-17831 dell’8 luglio 2015 con la quale la competente Direzione Generale ha avviato il procedimento di riesame dell’AIA;

**VISTA** la nota prot. n. 18519 del 4 agosto 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso la relazione di sintesi relativa alla riunione del tavolo tecnico, tenutasi in data 13 luglio 2015 in merito alle criticità del sistema elettrico della Sardegna;

**VISTA** l’istanza presentata con nota prot. n. 1318 del 31 luglio 2015 dalla Società Enel Produzione S.p.A., per l’applicazione della deroga prevista per le turbine a gas per i casi di emergenza di cui alla sezione 4.A, punto 3 della parte II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-2015-23676 del 22 settembre 2015 con la quale la competente Direzione Generale ha chiesto alla Commissione AIA –IPPC di esprimersi in merito alla istanza di deroga di cui al punto precedente, l’accoglimento della quale comporterebbe il cessare dell’efficacia del piano di dismissione;

**VISTA** la nota prot. n. 2094 del 2 dicembre 2015 con la quale il Gestore ha fornito integrazioni volontarie all’istanza, riguardanti la valutazione della durata delle procedure di riaccensione della centrale e il numero di ore di funzionamento della stessa nel quinquennio 2010-2014;



**VISTA** la nota prot. n CIPPC-00-2015-2432 del 11 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta di deroga avanzata dal Gestore;

**VISTO** il verbale conclusivo della seduta del 17 dicembre della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**RILEVATO** che in Conferenza dei servizi ISPRA non ha ritenuto necessario aggiornare il piano di monitoraggio e controllo allegato al decreto di AIA;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

**RILEVATO** che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

**FATTO SALVO** il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello stabilimento all'interno di aree perimetrate del S.I.N. del Sulcis Iglesiente Guspinese, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-4RI-00-2015-299 del 18 dicembre 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## DECRETA

### Art. 1

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2011-17 del 25 gennaio 2011 per l'esercizio della Centrale termoelettrica sita nel Comune di Assemmini (CA) della società Enel Produzione S.p.A., identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in via Regina Margherita , 125 – 00198 Roma, ed i relativi allegati sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-00-2015-2432 del 11 dicembre 2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, allegato e parte integrante del presente decreto.



*Art. 2*

Come definito dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 17 dicembre 2015, si prescrive al Gestore di presentare anche alla Regione Sardegna e ad ARPA Sardegna il documento, da presentare annualmente all'Autorità competente, in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate, nonché l'eventuale documento dichiarante la decadenza delle caratteristiche di essenzialità, unitamente al piano di dismissione e ripristino del sito.

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galloni  








*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
E.prot DVA - 2015 - 0030989 del 11/12/2015

CIPPC-00-2015-0002432  
DEC 11/12/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N. ....

Rif. Mittente: .....



**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da ENEL Produzione SpA - Impianto turbogas di Assemmini - Procedimento di Riesame ID 79/909

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo, unitamente alla nota prot. CIPPC-00\_2015-0002429 del 11/12/2015, relativa alla valutazione di congruità della tariffa.

Il Presidente f.f della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.

ALL. 2432/2015



Commissione Istruttoria IPPC  
Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Assemini (CA)

## Centrale Termoelettrica Enel S.p.A. di Assemini (CA)

### Parere Istruttorio

(Riesame: ID 79/909)

Gestore	Enel Produzione S.p.A.
Località	Assemini (CA)
Gruppo Istruttore	Ing. Giovanni Anselmo - referente
	Cons. Stefano Castiglione
	Prof. Antonio Mantovani
	Ing. Antonio Voza
	Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna
	Ing. Michele Camoglio – Provincia di Cagliari
	Ing. Mauro Francesco Antonio Moledda – Comune di Assemini

1  
AS



INDICE

<b>1. Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Atti e attività istruttoria.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Atti presupposti .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Atti normativi.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Attività istruttorie .....</b>	<b>10</b>
<b>3. Identificazione impianto .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Descrizione dell'intervento .....</b>	<b>12</b>
<b>4.1. Premesse .....</b>	<b>12</b>
<b>4.2. Contenuti della documentazione trasmessa dal Gestore .....</b>	<b>13</b>
<b>4.3. Qualità dell'aria ambiente.....</b>	<b>14</b>
<b>5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore .....</b>	<b>15</b>



## 1. Definizioni

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Valutazioni Ambientali (DVA).
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sardegna.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione Istruttoria di cui all'Art. 8- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gestore</b>	Enel Produzione S.p.A., – installazione IPPC sita in comune di Assemini (CA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i- <i>quater</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC  
Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Assemini (CA)

<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera <i>i-ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. 46/2014).
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lettera <i>l-bis</i> , del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter.1</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC  
Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Assemini (CA)

<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lettera l-ter.2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Relazione di riferimento</b>	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera v-bis, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'art. 29- <i>quater</i> comma 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29- <i>decies</i> , comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.



Commissione Istruttoria IPPC  
Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Assemini (CA)

<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

## 2. Atti e attività istruttoria

### 2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM con decreto prot. DVA-DEC-2011-0000017 del 25/01/2011 a Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio dell'impianto turbogas ubicato nel comune di Assemini (CA);
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto dell'impianto turbogas di Enel Produzione S.p.A. ubicato nel comune di Assemini, al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>– Ing. Giovanni Anselmo – Referente Gruppo istruttore</li><li>– Ing. Cons. Stefano Castiglione</li><li>– Prof. Antonio Mantovani</li><li>– Ing. Antonio Voza;</li></ul>



Commissione Istruttoria IPPC  
Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Assemini (CA)

preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna – Ing. Michele Camoglio- Provincia di Cagliari – Ing. Mauro Francesco Antonio Moledda – Comune di Assemini;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell’ISPRA: – Ing. Giuseppe Di Marco.

## 2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e ss.mm.ii.;
visto	il D.Lgs. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato P</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l’articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell’impianto;
visto	<p>l’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), che prevede che l’Autorità competente nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,</li><li>• l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della</li></ul>



Commissione Istruttoria IPPC  
Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Assemini (CA)

	cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mmi.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mmi.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale "l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità' competente può fissare valori</i>



Commissione Istruttoria IPPC  
Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Assemini (CA)

	<p><i>limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p>a) <i>quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p>b) <i>quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p>a) <i>quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p>b) <i>al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p>c) <i>qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p>d) <i>fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti</i></p>



Commissione Istruttoria IPPC  
Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Assemini (CA)

	<p><i>in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p>e) <i>se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>
vista	<p>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”</i> con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere <i>“... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i></p>
considerato	<p>l'atto del MATTM, Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, avente ad oggetto <i>Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46,</i></p>
visto	<p>la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 <i>“Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”.</i></p>

### 2.3. Attività istruttorie

- Vista la nota di avvio del procedimento di *riesame* (ID 79/909), U.prot DVA-2015-0017831 del 08/07/2015;
- vista la documentazione trasmessa dal Gestore con nota prot. n. 897 del 29/05/2015, acquisita dalla DVA del MATTM con prot. DVA-2015-0014545 del 01/06/2015;
- vista la Relazione Istruttoria del 27/07/2015 redatta dall'ISPRA, prot. CIPPC-00\_2015-



0001497 del 06/08/2015;

- considerata la nota della DVA del MATTM, U.prot DVA-2015-0023676 del 22/09/2015, con cui si richiede alla Commissione IPPC di esprimersi in merito alla nuova istanza di *modifica sostanziale* per l'applicazione dell'esenzione dal rispetto dei valori limite emissivi (prevista per le turbine a gas per casi di emergenza) nell'ambito del procedimento già avviato, ID 79/909;
- esaminata l'istanza di modifica sostanziale di cui sopra, Prot. n. 1318 del 31/07/2015, acquisita dalla DVA del MATTM con protocollo E.prot DVA-2015-0020460 del 04/08/2015;
- preso atto del documento trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 0021344 del 15/09/2015, acquisito dal MATTM con E.prot DVA-2015-0023270 del 16/09/2015, avente ad oggetto "*Criticità del sistema elettrico della Regione Sardegna – Centrale termoelettrica di Assemini (CA) – Istanza di modifica sostanziale A.I.A.*";
- vista la Relazione Istruttoria aggiornata del 20/11/2015 redatta dall'ISPRA, prot. CIPPC-00\_2015-0002278 del 24/11/2015;
- esaminati i contenuti e le disposizioni del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA\_DEC-2011-0000017 del 25/01/2011;
- visto il documento di integrazione volontaria del Gestore trasmesso con prot. 2094 del 02/12/2015 (agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con prot. CIPPC-00\_2015-0002390 del 04/12/2015), riguardante la valutazione della durata delle procedure di riaccensione della Centrale e il numero di ore di funzionamento della stessa nel quinquennio 2010-2014;
- vista la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 04/12/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00\_2015-0002395 del 04/12/2015 e la conseguente approvazione del GI;
- visti i contenuti del documento della Commissione Europea "*Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006*".

### 3. Identificazione impianto

Denominazione impianto	Enel Produzione S.p.A. – Centrale Turbogas di Assemini
Sede operativa	Zona industriale di Macchiareddu, snc – 09032 Assemini (CA)
Sede Legale	Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
Codice attività IPPC	<u>Codice IPPC</u> 1.1: impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW <u>Classificazione NACE</u> Codice 35.11: produzione di energia elettrica <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 101.01: processi di combustione > 300 MW <u>Numero di addetti:</u> 6
Gestore Impianto	Marcello Butera



Commissione Istruttoria IPPC  
Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Assemini (CA)

	Località Portovesne, snc – 09010 Portoscuso Recapito telefonico: 0781-071200 e-mail: <a href="mailto:marcello.butera@enel.com">marcello.butera@enel.com</a> (vedi comunicazione prot. DVA-2015-0000853 del 13/01/2015)
Referente IPPC	Marcello Butera Località Portovesme, snc – 09010 Portoscuso Recapito telefonico: 0781-071200 e-mail: <a href="mailto:marcello.butera@enel.com">marcello.butera@enel.com</a> (vedi comunicazione prot. DVA-2015-0000853 del 13/01/2015)
Impianto a rischio di incidente rilevante	Si
Sistema di gestione ambientale	No

## 4. Descrizione dell'intervento

### 4.1. Premesse

La documentazione trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con Prot. n. 0021344 del 15/09/2015, acquisita dalla DVA del MATTM con E.prot DVA-2015-0023270 del 16/09/2015, contiene le risultanze del tavolo tecnico del 13/07/2015, svoltosi presso lo stesso Ministero, indetto per approfondire le eventuali criticità che potrebbero determinarsi nella gestione in sicurezza del sistema elettrico sardo a seguito della dismissione (prevista dall'AIA vigente) della Centrale Enel di Assemini. Dall'analisi della stessa documentazione risulta che Terna Rete Italia S.p.A. ne conferma l'essenzialità per il 2015 e per gli anni successivi al 2015, finché, nell'area non sarà realizzata una nuova capacità produttiva in grado di assolvere la funzione di black start up.

Il Gestore ha, pertanto, presentato al MATTM istanza di *modifica sostanziale* (prot. n. 897 del 29/05/2015, acquisita dalla DVA del MATTM con prot. DVA-2015-0014545 del 01/06/2015) per l'applicazione dell'esenzione dal rispetto dei valori limite di emissione di cui alla sezione 4 A, punto 3 della parte II dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, prevista per le turbine a gas per i casi di emergenza, chiedendo al contempo la sospensione del procedimento di *riesame* ID 79/909 precedentemente avviato (U.prot DVA-2015-0017831 del 08/07/2015). Con nota U.prot DVA-2015-0017831 del 08/07/2015 la DVA del MATTM ha conseguentemente avviato il procedimento di *modifica sostanziale*, chiedendo alla Commissione IPPC di esprimersi nell'ambito del procedimento di *riesame* in corso ID 79/909. La nota della DVA riporta, altresì, che l'eventuale accoglimento della richiesta di deroga comporta la cessazione dell'efficacia del piano di dismissione (presentato dal Gestore in ottemperanza all'art. 1, comma 3, del Decreto AIA vigente (U.prot DVA\_DEC-2011-0000017 del 25/01/2011), per il quale è stato avviato il procedimento di *riesame* ID 79/909 (U.prot DVA-2015-0017831 del 08/07/2015) e per il quale è stata versata una tariffa istruttoria di 2.000,00 euro). Il piano di dismissione previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto AIA vigente era stato presentato dal Gestore (Prot. 897 del 29/05/2015) in considerazione della non sostenibilità all'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili per il rispetto dei limiti prescritti entro il termine di validità dell'AIA.

Per il procedimento di *modifica sostanziale* il Gestore ha versato una tariffa istruttoria di importo pari a 14.250,00 euro.



## 4.2. Contenuti della documentazione trasmessa dal Gestore

La richiesta di esenzione dal rispetto dei valori limite di emissione di cui alla sezione 4 A, punto 3 della parte II dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prevista per le turbine a gas per i casi di emergenza, è stata effettuata dal Gestore nei confronti delle due identiche unità turbogas a ciclo semplice (FIAT AVIO tipo TG50/C), alimentati a gasolio, di potenza termica complessiva pari a 620 MW<sub>t</sub>. Il minimo tecnico dichiarato per ciascuno dei due turbogas ammonta a 20 MW<sub>t</sub>.

Come si evince dall'istanza di modifica sostanziale, prot. n. 1318 del 31/07/2015, a giustificazione della richiesta di esenzione, il Gestore richiama quanto già descritto nel documento trasmesso con prot. n. 897 del 29/05/2015, ovvero che l'adeguamento impiantistico ai fini del rispetto delle concentrazioni limite prescritte in AIA comporterebbe complesse modifiche impiantistiche non sostenibili economicamente visto il ridotto numero di ore annualmente autorizzate (minore o uguale a 500 ore/anno). Il Gestore precisa, altresì, che non esistono referenze adeguate o esperienze applicate su scala industriale utili come riferimento ai fini del perseguimento dei limiti prescritti in AIA.

In particolare, coerentemente con i contenuti del Bref "*Large Combustion Plants (July 2006)*", relativamente alle turbine a gas alimentate con combustibili liquidi, le Migliori Tecniche Disponibili prese in esame dal Gestore per l'adeguamento impiantistico finalizzato al rispetto dei limiti sugli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) imposti in AIA sono: i bruciatori DLN; il sistema catalitico SCR; l'iniezione di acqua o vapore WI (in alternativa al sistema SCR).

Per quanto attiene i bruciatori DLN il Gestore precisa che né il costruttore originario né altri costruttori di turbine interpellati da Enel hanno sviluppato una tecnologia DLN attuabile per le macchine installate ad Assemini. L'applicazione di tale tecnologia richiederebbe uno sviluppo tecnologico da strutturare ad hoc e da testare, senza alcuna garanzia per il conseguimento dei limiti imposti.

Relativamente ai sistemi SCR, il Gestore evidenzia come la loro implementazione nel caso delle turbine a gas, a differenza che nelle Centrali termoelettriche alimentate a carbone o a olio, risenta di notevoli complicazioni connesse alla temperatura dei fumi da trattare. Inoltre il sistema SCR comporta una serie di aggravii legati al trasporto, allo stoccaggio e alla movimentazione della soluzione ammoniacale. Viene inoltre precisato che l'eventuale presenza di impianti atti allo stoccaggio e al trasferimento della soluzione ammoniacale richiede il confinamento e il trattamento delle acque meteoriche potenzialmente inquinabili da ammoniaca mentre, allo stato attuale, la Centrale di Assemini è equipaggiata con soli impianti per il trattamento di reflui contenenti oli e sospesi.

Per quanto riguarda l'intervento di iniezione di acqua o vapore WI in camera di combustione (più facilmente applicabile agli impianti esistenti), il Gestore ha effettuato alcune prove sperimentali sulla turbina a gas TG50/C alimentata a gasolio per testarne la funzionalità. Dalle prove è emerso un miglioramento delle emissioni di NO<sub>x</sub> ed un contestuale peggioramento delle emissioni di CO (per via della peggiore combustione causata dall'additivazione dell'acqua in camera di combustione). Per far fronte all'aumento delle emissioni di CO il Gestore ha provato ulteriori accorgimenti tecnico/gestionali agendo sulle valvole di regolazione della portata d'aria (accorgimento che induce solo una riduzione parziale del CO nel range di carico erogato di 40-60 MW) e iniettando additivi di combustione (accorgimento che induce riduzioni non significative del CO). Infine, sempre in azione congiunta con il sistema di iniezione WI, il Gestore ha preso in considerazione anche l'eventualità di implementare sistemi catalitici dedicati all'abbattimento del CO, dichiarando la necessità di complesse modifiche impiantistiche senza garanzia per il conseguimento dei limiti imposti sullo stesso inquinante.



Infine, relativamente alle emissioni degli ossidi di zolfo (SO<sub>x</sub>), il Gestore precisa che il rispetto dei limiti imposti in AIA è perseguibile mediante alimentazione di gasolio a bassissimo tenore di zolfo.

In definitiva, il Gestore dichiara che l'utilizzo integrato delle soluzioni tecnico/gestionali quali l'iniezione di acqua (WI), la apertura valvole IGV (regolazione della portata d'aria) e l'utilizzo di combustibile a bassissimo tenore di zolfo consente la gestione dei turbogas entro i valori limite di emissione superiori ai limiti prescritti ma comunque ben inferiori limiti attualmente in vigore. Il limiti operativamente conseguibili per la Centrale Enel di Assemini dichiarati dal Gestore sono: NO<sub>x</sub>: 100 mg/Nm<sup>3</sup>; CO: 100 mg/Nm<sup>3</sup>; SO<sub>x</sub>: 10 mg/Nm<sup>3</sup>; Polveri: 10 mg/Nm<sup>3</sup>.

Infine, il Gestore dichiara, per ciascuno dei due turbogas, una nuova portata fumi pari a 941.141 Nm<sup>3</sup>/h (contro i 930.000 Nm<sup>3</sup>/h dichiarati nell'ambito del procedimento che ha portato al rilascio della vigente AIA).

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei valori limite prescritti nella vigente AIA, dei limiti vigenti dal 01/01/2016 ai sensi del D.Lgs. 152/06 (così come modificato dal D.Lgs. 46/2014) e dei limiti proposti del Gestore nell'ambito della richiesta di esenzione:

Macroinquinante	UM	Limiti AIA attuali (a)	Limiti AIA futuri (b)	Limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (c)	Limiti proposti dal Gestore
NO <sub>x</sub>	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	600	90	90	100
CO	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	100	30	100	100
SO <sub>x</sub>	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	500	10	-	10
Polveri	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	25	5	-	10

Legenda:

(a) valori limite attuali prescritti dalla vigente AIA (Decreto del MATTM, U.prot DVA\_DEC-2011-0000017 del 25/01/2011).

(b) valori limite futuri, da rispettare entro il periodo di validità dell'AIA (cinque anni), prescritti dalla vigente AIA (Decreto del MATTM, U.prot DVA\_DEC2011-0000017 del 25/01/2011).

(c) valori limite previsti dal D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, validi dal 1° gennaio 2016.

### 4.3. Qualità dell'aria ambiente

Di seguito è riportato il responso delle relazioni annuali sulla qualità dell'aria in Regione Sardegna nell'area di Assemini (per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014) desunto dall'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=18&v=9&c=4898&na=1&n=10>:

Anno 2010: *“Nell'area di Assemini - Macchiareddu, in definitiva, esistono delle criticità per quanto riguarda l'anidride solforosa, per il quale si riscontra un netto peggioramento con superamento della soglia di allarme nella CENAS8. Anche la stazione CENAS6, sebbene registri una situazione della qualità dell'aria nella norma per tutti gli inquinanti monitorati, manifesta un peggioramento dei valori di SO2. Le polveri fini (PM10) e l'ozono evidenziano un miglioramento rispetto al 2009 con riduzione del numero dei superamenti dei limiti.”*

Anno 2011: *“Nell'area di Assemini - Macchiareddu, in definitiva, esistono delle forti criticità per quanto riguarda l'anidride solforosa. Anche le polveri fini (PM10) evidenziano un peggioramento rispetto al 2010, riportando l'inquinamento ai valori del 2009. Solo l'ozono mostra una situazione stazionaria con valori modesti e limitati di inquinamento.”*

Anno 2012: *“Nell'area di Assemini – Macchiareddu, in definitiva, persistono le criticità nell'area industriale per quanto riguarda l'anidride solforosa, sebbene in assenza di superamenti. Anche il*



*PM10 evidenzia un peggioramento rispetto agli anni precedenti. L'ozono mostra una situazione stazionaria con valori modesti e limitati di inquinamento.”.*

*Anno 2013: “Nell’area di Assemini - Macchiareddu, in definitiva, persistono le criticità nell’area industriale per quanto riguarda l’anidride solforosa. Peraltro nel centro abitato il PM10 (ma anche l’NO2 benché in misura limitata) evidenzia un peggioramento nel periodo invernale, rispetto gli anni precedenti. L’ozono mostra una situazione con aumento sulle misure del valore obiettivo per la protezione della salute umana.”.*

*Anno 2014: “Nell’area di Assemini, in definitiva, persistono le criticità nell’area industriale per quanto riguarda i PM10 e l’anidride solforosa, con registrazione di concentrazioni orarie e giornaliere sostenute, sebbene in assenza di violazione dei limite di legge.”.*

## 5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore

Le dichiarazioni rese dal Gestore con la documentazione trasmessa costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio e per le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Il Gruppo Istruttore, analizzati i contenuti della documentazione trasmessa dal Gestore, vista la Relazione istruttoria del 27/07/2015 e la sua integrazione del 20/11/2015, tenuto conto dello stato di qualità dell’aria ambiente nei dintorni della Centrale, ritiene che la richiesta di esenzione dal rispetto dei valori limite di emissione di cui alla sezione 4 A, punto 3 della parte II dell’Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prevista per le turbine a gas per i casi di emergenza, possa essere accolta nel contestuale rispetto (per ciascun macroinquinante) dei seguenti *limiti in concentrazione* ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) e in *flusso di massa* annuale ( $\text{kg}/\text{anno}$ ):

- $\text{NO}_x$ : 100 [ $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ] e 42.351 [ $\text{kg}/\text{anno}$ ];
- CO: 100 [ $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ] e 14.117 [ $\text{kg}/\text{anno}$ ];
- $\text{SO}_x$ : 10 [ $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ];
- Polveri: 10 [ $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ] e 2.352 [ $\text{kg}/\text{anno}$ ].

I limiti sopra imposti devono essere rispettati a partire dal 1° gennaio 2016 in corrispondenza di ciascuno dei due camini denominati “TG1” e “TG2”. I *limiti in flusso di massa* dovranno essere rispettati indipendentemente dal raggiungimento o meno del minimo tecnico. Ai fini della verifica del rispetto dei *limiti in concentrazione* sopra imposti, restano fermi i criteri di conformità prescritti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot DVA\_DEC-2011-0000017 del 25/01/2011).

Resta inteso che l’esercizio dei due turbogas in esenzione e sotto le condizioni sopra imposte è concesso solo per la fornitura del servizio di black start up ed emergenza nonché per le necessarie prove funzionali a garantire l’affidabilità delle unità stesse.

Il Gestore è tenuto a presentare ogni anno all’Autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

Si precisa che i limiti equivalenti (in flusso di massa) di cui sopra sono stati ricavati a partire dalle concentrazioni limite future imposte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot DVA\_DEC-2011-0000017 del 25/01/2011) nei confronti di  $\text{NO}_x$  (90  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ), CO (30  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) e Polveri (5



Commissione Istruttoria IPPC  
Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Assemini (CA)

mg/Nm<sup>3</sup>), considerando 500 ore/anno di esercizio e una portata dei fumi dichiarata alla capacità produttiva di 941.141 Nm<sup>3</sup>/h. Si evidenzia, inoltre, che il limite in flusso di massa imposto nei confronti del monossido di carbonio (14.117 kg/anno) è circa 3,3 volte inferiore a quello conseguibile applicando il limite in concentrazione di 90 mg/Nm<sup>3</sup>, previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per 500 h/anno e con una portata dei fumi alla capacità produttiva di 941.141 Nm<sup>3</sup>/h.

Considerata, inoltre, la dichiarazione di *essenzialità* pluriennale nei confronti della Centrale di Assemini richiamata nell'atto del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 0021344 – 15/0972015 (agli atti del MATTM con E.prot DVA-2015-0023270 del 16/09/2015), si stralcia dal paragrafo 9.3.a “*Emissioni convogliate*” del Parere Istruttorio allegato alla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (DVA\_DEC-2011-0000017 del 25/01/2011) la porzione di frase “*come dichiarato dal MISE entro il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza dell’AIA, con immediato avvio delle procedure di dismissione*”. L’eventuale documento dichiarante la decadenza delle caratteristiche di essenzialità della Centrale di Assemini trasmesso da Terna Rete Italia S.p.A. al Gestore dovrà essere ritrasmesso all’Autorità competente insieme al piano di dismissione e ripristino del sito. Il ricevimento da parte del Gestore del documento di Terna Rete Italia S.p.A. dichiarante la decadenza delle caratteristiche di essenzialità per la Centrale di Assemini comporta la decadenza dell’AIA.

Il presente parere, i contenuti tecnici della documentazione trasmessa dal Gestore e quelli della Relazione Istruttoria dell’ISPRA del 02/09/2015 (parti integranti del parere) aggiornano la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot DVA\_DEC-2011-0000017 del 25/01/2011) rilasciata nei confronti della Centrale. Restano ferme, per quanto non modificato, le disposizioni ivi contenute.